

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

## **FISCO**

**CORCORDATO PREVENTIVO PER I SOGGETTI FORFETARI (DM 15 LUGLIO 2024 – G.U. N. 167 DEL 18/7/2024 – SUPPL. ORDINARIO N.29)**

È stato pubblicato, in *Gazzetta Ufficiale*, il decreto ministeriale che ha previsto la possibilità, per professionisti e imprenditori individuali, di aderire alla proposta di concordato preventivo. L'accettazione della proposta deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2024 (termine di scadenza delle dichiarazioni dei redditi), compilando il quadro LM del modello Redditi. Condizione per aderire al concordato preventivo è non avere debiti tributari riferiti al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a cinque mila euro (compresi interessi e sanzioni). L'adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato per un anno, in via sperimentale per i soggetti forfetari, a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti.

**LA RISERVA DI RIVALUTAZIONE RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 158 DEL 18 LUGLIO 2024)**

Il contributo di solidarietà 2023, dovuto per le imprese del comparto energetico, è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede, per almeno il 10 per cento, la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società, conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nella determinazione del patrimonio netto, l'Agenzia delle entrate ha specificato che anche la riserva di rivalutazione ex dl 104/20 rileva ai fini dal calcolo in quanto non specificatamente esclusa dal legislatore.

**REGIME SPECIALE IVA PER PACCHETTI TURISTICI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 155 DEL 15 LUGLIO 2024)**

In base al regime speciale Iva, le operazioni effettuate dall'operatore turistico per garantire il "pacchetto turistico" sono considerate come una prestazione unica, assoggettata all'imposta nello Stato membro in cui l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione dalla quale ha fornito tale prestazione. Nella determinazione della base imponibile Iva, rilevano, quindi, solo i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati

da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Nella risposta in commento, fornita dall'Agenzia delle entrate, è stato chiarito che non rilevano le somme riconosciute a terzi per la vendita dei pacchetti viaggio, in quanto non si tratta di costi a vantaggio dei viaggiatori.

#### LA NOTA DI VARIAZIONE DEVE ESSERE EMESSA DALLA SOCIETÀ INCORPORANTE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 153 DEL 15 LUGLIO 2024)

In presenza di un'operazione straordinaria (fusione/incorporazione), la nota di variazione Iva dovrà essere emessa dalla società incorporante. Secondo quanto espresso dall'articolo 2504bis cc., infatti, la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione e la disciplina fiscale, a sua volta, stabilisce all'articolo 172, comma 4, del Tuir che "dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7".

#### IL COSTO D'ACQUISTO PER GLI IMMOBILI USUCAPITI È QUELLO RICAVABILE NELLA SENTENZA DICHIARATIVA DI USUCAPIONE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 157 DEL 17 LUGLIO 2024)

Dal 1° gennaio 2024, la cessione di immobili abitativi, che sono stati oggetto di interventi rientranti nel Superbonus conclusi da meno di dieci anni, può determinare una plusvalenza imponibile per il venditore se il valore di cessione è superiore a quello di acquisto. La plusvalenza, per gli immobili acquisiti per usucapione, è determinata dalla differenza fra il prezzo di cessione e il valore venale dichiarato nella sentenza dichiarativa dell'usucapione.

#### BORSE DI STUDIO ESCLUSE DAL REGIME DEI IMPATRIATI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 152 DEL 15 LUGLIO 2024)

Il beneficiario di borse di studio corrisposte ai fini di studio o di addestramento professionale ( tirocinio e/o stage), che non derivano da un rapporto di lavoro dipendente, non può optare per il regime speciale dei impatriati di cui all'articolo 16 del dlgs 147/2015 esempio il caso di un contribuente che rientra in Italia per frequentare un "master MBA" nell'ambito del quale è prevista una remunerazione.

#### GUIDA AI SERVIZI ONLINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 18 LUGLIO 2024)

Sul sito dell'Agenzia delle entrate, è disponibile la guida aggiornata dei servizi resi online dall'istituto e quelli invece attraverso i canali tradizionali.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – AGGIORNATI I SOFTWARE (AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNICATO STAMPA DEL 18 LUGLIO 2024)

Sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibili le versioni aggiornate dei software per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

ACCERTATE LE MEDIE DEI CAMBI DEL MESE DI GIUGNO 2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 294445 DEL 15 LUGLIO 2024)

Sono stati accertati i cambi delle valute estere per il mese di giugno 2024, calcolati a titolo indicativo dalla Banca D’Italia. La misura è stata stabilita con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2024 ed è pubblicata sul sito stesso dell’Agenzia. La determinazione periodica del cambio medio è prevista dagli articoli 56 comma 1, e 110 comma 9, del Tuir.

LETTERE DI COMPLIANCE PER LE DICHIARAZIONI IVA DELL’ANNO 2021 (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 25324 DEL 15 LUGLIO 2024)

L’Agenzia delle entrate invierà lettere di compliance per le dichiarazioni annuali Iva, relative al periodo d’imposta 2021, all’indirizzo Pec del contribuente, invitando lo stesso alla regolarizzazione con ravvedimento operoso delle irregolarità riscontrate.

RIVALUTAZIONE TFR DEL MESE DI GIUGNO (ISTAT - COMUNICATO STAMPA DEL 16 LUGLIO 2024)

È stato pubblicato sul sito dell’Istat il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. Il coefficiente è pari a 119,5